

AVV. GIULIANO GIANNINI

Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce

Tel. e Fax 0832/346679

Pec: avvocatogiulianogiannini@pec.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

Per **GIURI MARIA GRAZIA**, nata ad Aradeo il 08.09.1968 c.f. GRIMGR68P48A350B, **MAGGIOTTO ROBERTA**, nata a Lecce il 03.01.1980 c.f. MGGRRT80A43E506Q, **CAZZATO FRANCESCA**, nata a Tricase il 25.11.1980 c.f. CZZFNC80S65L419Q, **BLEVE ADDOLORATA MARIA**, nata a Corsano il 13.09.1964 c.f. BLVDLR64P53D044S, **QUARTA MARIA RITA**, nata a Lecce il 04.04.1968 c.f. QRTMRT68M44E506G, **MONTE ANNA**, nata a Carmiano il 23.11.1974 c.f. MNTNNA74S63B792A, **DI DONFRANCESCO EMANUELA**, nata a Lecce il 21.11.1979 c.f. DDNMNL79S61E506P, **CARETTO DANIELA**, nata a Torchiarolo il 06.12.1967 c.f. CRTDNL67T46L21T, **CATALANO SANTA**, nata a San Pietro vernotico il 01.11.1972 c.f. CTLSNT72S41I119U, **CASCIARO MARIA ANTONIA**, nata a Corsano il 18.05.1965 c.f. CSCMNT65E58D044T, **MATTEO SILVIA**, nata Galatina 27.05.1981 c.f. MTTSLV81E67D862X, **TURCO ROSA**, nata a Tricase il 12.01.1974 c.f. TRCRSO74A52L419X, **CARDIGLIANO ANNA LUCIA**, nata a Tricase il 18.08.1974 c.f. CRDNLC74M58L419X, **COLUCCIA MARIA ROSARIA**, nata a Miggiano il 22.08.1962 c.f. CLCMRS62M62F194Y, **IPPOLITI AGNESE**, nata a Tricase il 08.07.1979 c.f. PPLGNS79L48L419F, **DE PASCALIS FRANCESCA**, nata a Galatina il 30.12.1982 c.f. DPSFNC82T70D862H, **CALO' MARIA**, nata a Nardò il 23.05.1970 c.f. CLAMRA70E63F842F, **MANGANARO MICHELA** nata a Scorrano il 09.07.1982 c.f. MNGMHL82L49I549A, **TOMA SIMONA**, nata a Poggiardo il 31.05.1980 c.f. TMOSMN80E71G751T, **AHISHAKIYE RENILDE**, nata in Burundi il 19.03.1968 c.f. HSHRLD68C59Z305T, **POTI' MARIANGELA**, nata a Campi Salentina c.f. PTOMNG81B56B506K, **RIZZO ROSANNA**, nata a Lecce il 05.07.1973 c.f. RZZRNN73L45E506X, **SIMONI**

ALESSANDRA, nata a Mesagne il 28.11.1978 c.f. SMNLSN78S68F152B,
TONDI FRANCESCA, nata a San Pietro Vernotico il 24.02.1983 c.f.
TNDFNC83B64I119Y, **GHILARDI VIVANA**, nata a Busto Arsizio c.f.
GHLVVN76P61B300H, **MIGLIETTA ANNA MARIA**, nata a Trepuzzi il
22.02.1960 c.f. MGLNMR60B62L383F, **DE AMICIS ELENA**, nata a Tricase
il 19.01.1981 c.f. DMCLNE81A49L419R, **FERILLI CASSIANO**
FRANCESCA, nata a Gagliano del Capo il 15.12.1978 c.f.
FRLFNC78T55D851P, **FERRARO DANIELA**, nata a Gagliano del Capo il
19.01.1979 c.f. FRRDNL79A59D851W, **ZOCCO DANIELA**, nata a Tricase il
24.09.1975 c.f. ZCCDNL75P64L419Q, **ACCOGLI FABIOLA**, nata a Berna il
09.06.1974 c.f. CCGFBL74H49Z133G, **MONTEDURO LUCIA**, nata a
Scorrano il 25.10.1969 c.f. MNTLCU79R75I549W, **CENTONZE ROBERTA**,
nata a Bergamo il 13.04.1979 c.f. CNTRRT79D53A794A, **CARLINO IRENE**,
nata a Lecce il 30.11.1979 c.f. CRLRNI79S70E506T, **SANTANTONIO**
SARA, nata Milano il 19.09.1981 c.f. SNTSRA81P59F205H, **GRECO**
ANTONELLA, nata a Castellaneta il 20.04.1977 c.f. GRCNNL77D60C136J,
ALTOBELLI STEFANIA, nata a Priverno il 07.08.1981 c.f.
LTBSFN81A47G698C, **DE SIENA LUCA**, nato a Scorrano il 11.11.1982 c.f.
DSNLCU82S11I549F, **ZIZZARI MARIA LOREDANA**, nata a Casarano il
30.05.1976 c.f. ZZZMLR76E70B936C, **CORPUS SABRINA**, nata a Lecce il
28.04.1981 c.f. CRPSRN81D68E506S, **BALDARI ANTONELLA**, nata a
Galatina il 26.03.1968 c.f. BLDNNL68C66D862O, **CATALANO PAOLA**,
nata a Lecce il 28.08.1978 c.f. CTLPLA78M68E506R, **LECCI FRANZELDA**,
nata a Casarano il 01.04.1977 c.f. LCCFNZ77D41B936G, **LECCI**
LUDOVICA, nata a Casarano il 01.04.1977 c.f. LCCLVC77D41B936F,
VARRAZZA SIMONA, nata a Scorrano il 19.02.1981 VRRSMN81B59I549U,
MUNITELLO VALERIA, nata a Tricase il 19.08.1981 c.f.
MNTVLR81M59L419L, **TRINCHERA SANDRA SANTA**, nata a Copertino
il 20.05.1971 c.f. TRNSDR71E60C978U, **DE MARINI MARIA**

ANTONIETTA, nata a Gallipoli il 16.03.1980 c.f. DMRMNT80C56D883D,
ELIA FRANCESCA, nata a Copertino il 14.09.1980 c.f.
LEIFNCC80P54C978J, **RIZZO BEATRICE**, nata a Scorrano il 27.01.1981 c.f.
RZZBRC81A67I549B, **MELE MARIA LOREDANA**, nata a Campi S.na il
31.03.1975 c.f. MLEMLR75C71B506E, **BONERBA ROSARA**, nata a Lecce il
12.07.1975 c.f. BNRRDR75L52E506P, **ERRICO ANNA TIZIANA**, nata a
Gallipoli il 10.10-1970 c.f. RRCNTZ70R50D883U, **MELLONE FEDERICA**,
nata a Nardò il 24.12.1982 c.f. MLLFRC82T64F842B, **MAURO ANNALISA**,
nata a Tricase il 03.02.1974 c.f. MRANLS74B43L419P, **TARANTINO
LAURA**, nata a Nardò il 18.08.1982 c.f. TRNLRA82M58F842K,
PREVITERO ALESSANDRA, nata a Maglie il 04.05.1970 c.f.
PRVLSN70E44E815M, **MASCIULLO ELISA**, nata a Galatina il 23.03.1981
c.f. MSCLSE81C63D862J, **URSO ALESSANDRA**, nata a Tricase il
27.12.1983 c.f. RSULSN83T67L419X, **ARIGANELLO MARIA ROSA**, nata
a Milano il 27.02.1961 c.f. RGNMRS61B67F205E, **MELE MARIANGELA**,
nata a Campi S.na il 08.08.1982 c.f. MLEMNG82M46B506H, **LEZZI
ANTONIETTA**, nata a San Pancrazio Salentino il 18.11.1972 c.f.
LZZNNT72S58I066H, **ROSSETTI NADIA**, nata a Galatina il 27.04.1978 c.f.
RSSNDA78D67D862Q, **GIORGIANI CRISTIANA**, nata a Scorrano il
19.06.1976 c.f. GRGCST76H59I549K, **MERICO MARIA PAOLA**, nata a
Poggiardo il 07.08.1968 c.f. MRCMPL68M47G751C, **MERICO ANNA
ELISA**, nata a Poggiardo il 25.08.1971 c.f. MRCNLS71M65G751C, **DE
LORENZIS GIANNA**, nata a San Pietro Vernotico il 17.04.1977 c.f.
DLRGNN77D57I119S, **BONATESTA ANTONIO**, nato a Lecce il 14.08.1972
c.f. BNTNTN72M14E506Q, **GIANNUZZI VERONICA**, nata a Lecce il
16.07.1973 c.f. GNNVNC73L56E506L, **MADARO DANIELA**, nata a
Monteroni di Lecce il 30.12.1981, c.f. MDRDNL81T70F604E, **PARROTTA
MARIO**, nato a Cerenzia il 01.03.1964 c.f. PRRMRA64C01C501J,
DISTRATIS ANNA CARMEN nata a Molfetta il 16.07.1972 c.f.

DSTNCR72L56F284O, **MARANGIO VALENTINA**, nata a San Pietro Vernotico il 30.06.1977 c.f. MRNVNT77H70I119M, **PIERANDOZZI CAROLINA**, nata a Tortoreto il 07.01.1968 c.f. PRNCLN67A41L307R, **DEL SORDO MARIA**, nata ad Alba Adriatica il 04.11.1965 c.f. DLSMRA67S44A125I, **SILVESTRI CATIA**, nata a San Benedetto del Tronto il 25.04.1965 c.f. SLVCTA65D65H769Q, **DI MONTE ANTONELLA**, nata a Teramo il 10.11.1965 c.f. DMNNNL65S50L103J, **BURLIZZI FABIOLA**, nata a Taviano il 30.08.1969 c.f. BRLFBL69M70L074L, **RAINO' MARIA ANTONELLA**, nata a Taviano il 07.02.1961 c.f. RNAMNT71B47L074K, **ANGLANA SABRINA RITA CARMELA**, nata a Campi Salentina c.f. NGLSRN65L48B506T, **CIRCHETTA LUISA**, nata a Monza il 27.02.1976 c.f. CRCLSU76B67F704R, rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Giannini (C.F. GNNGLN74T10E506K; pec: avvocatogiulianogiannini@pec.it; fax: 0832-346679) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce alla via Sagrado n. 6, giusta procure su fogli separati da intendersi in calce al presente atto.

Appellanti

Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma .

Appellato

Nonchè contro **L'U.S.R. PUGLIA (AMBITO TERRITORIALE DI LECCE; AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI); L'U.S.R. LOMBARDIA (AMBITO TERRITORIALE DI COMO); L'U.S.R. EMILIA ROMAGNA (AMBITO TERRITORIALE DI PARMA); L'U.S.R. PIEMONTE (AMBITO TERRITORIALE DI TORINO); L'U.S.R. LAZIO (AMBITO TERRITORIALE DI ROMA); L'U.S.R. ABRUZZO (AMBITO TERRITORIALE DI TERAMO)** in persona dei rispettivi Dirigenti in carica

- Appellati -

Nonché contro tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della

scuola dell'infanzia e della scuola primaria degli Ambiti Territoriali delle Province su menzionate

Controinteressati

Per l'annullamento e/o per la riforma

della Sentenza n. 14073/2020 della Sezione III bis del T.A.R. Lazio – Roma, pubblicata in data 29.12.2020, resa nel procedimento n.r.g. 10179/2016 e non notificata

**** ** ***

FATTO

Gli appellanti sono in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02.

Sono, pertanto, abilitati all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia ai sensi della normativa vigente in materia e risultano, per la prima volta dal 2014, inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia della Province prescelte.

Pur essendo abilitati all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia e pur potendo aspirare ad un contratto a tempo indeterminato nei ruoli su menzionati essi non hanno mai avuto la possibilità, dall'avvento della L. n. 124/99 (riformatrice del sistema scolastico), di accedere nelle graduatorie ad esaurimento provinciali (ex graduatorie permanenti) dalle quali il MIUR, annualmente, individua (per il 50%) i docenti cui conferire gli incarichi a tempo indeterminato.

Il loro titolo abilitante, in verità, durante tutti questi anni di vigenza delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) non è stato mai ritenuto valido ai fini dell'accesso in esse poiché, molto probabilmente, con la riforma delle procedure finalizzate al conseguimento delle abilitazioni dei vari ordini di scuola si son preferiti, soltanto e a torto, i docenti in possesso di lauree specialistiche.

Con il parere della II Sezione del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11.09.2013 reso su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato ribadito

(ove ce ne fosse stato bisogno) il valore abilitante del diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002 ed è stato dichiarato il diritto dei diplomati magistrale ad accedere alle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto (formate da personale abilitato).

Ciononostante, il M.I.U.R. ha perseverato nell'escludere la categoria dei diplomati magistrale dalle graduatorie ad esaurimento non prevedendo, per loro, col D.M. n. 235/14, la possibilità di accedervi, consentendo, invece, il solo accesso alle graduatorie di circolo e di istituto finalizzate alle chiamate per supplenze da parte dei Dirigenti scolastici.

Gli appellanti hanno, però, appreso che con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 il Consiglio di Stato aveva disapplicato il su citato D.M. n. 235/14 nella parte in cui non era stato consentito l'accesso nelle g.a.e ai diplomati magistrale.

Successivamente a tale sentenza i Giudici di Palazzo Spada hanno più volte deliberato circa il diritto dei diplomati magistrale ante a.s. 2001/02 ad essere inseriti nelle g.a.e., poichè al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti essi erano già in possesso del titolo abilitante.

E così anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 1/2006 del 27 aprile 2016 ha ritenuto non opportuno discostarsi dall'orientamento espresso dalla VI° Sezione del Consiglio di Stato e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE.

Ebbene, nonostante la pronuncia cautelare dell'Adunanza Plenaria il MIUR ha continuato ad emettere provvedimenti amministrativi negatori dell'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento per i diplomati magistrale ante a.s. 2001/2002.

Con il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, infatti, il Ministero, nel redigere le regole dell'aggiornamento annuale delle gae, non ha previsto alcuna disposizione speciale per coloro i quali, come gli appellanti, erano in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, al fine di consentire il

loro ingresso.

Gli appellanti, tuttavia, hanno inviato apposite richieste di inserimento nelle gae sia al MIUR che agli Ambiti Territoriali in epigrafe menzionati affinché, una volta annullato *in parte qua* il Decreto Ministeriale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valido per il triennio 2014-2017 venisse concesso loro il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie che ciascun USP avrebbe ripubblicato per il 2016 ai sensi della normativa di settore.

Le Amministrazioni scolastiche, tuttavia, non hanno accolto le richieste avanzate e pertanto gli appellanti, sono risultati illegittimamente esclusi dalle graduatorie ad esaurimento.

Hanno così proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, sez. di Roma, rivendicando l'ingresso nelle GAE, chiedendo, previo provvedimento cautelare, l'annullamento:

- della Nota MIUR prot. n. 16827 del 22 giugno 2016 avente ad oggetto “*D.M. n. 495 del 22 giugno 2016. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 – operazioni di carattere annuale*”;
- del D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 nella parte in cui non ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e nella scuola primaria da parte dei soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 e nella parte in cui prevede (all’art. 4) come unica modalità di presentazione delle domande quella web e non anche cartacea;
- di ogni atto o provvedimento collegato, ivi compreso il D.M. n. 235/2014 recante disposizioni per l’aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui non ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti negli elenchi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per i soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02;
- di ogni atto o provvedimento consequenziale, ivi comprese le graduatorie

ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria pubblicate con i seguenti decreti dirigenziali nelle seguenti Province, interessate, oggi, dal presente gravame:

- Lecce (decreto prot. AOOUSPLE n. 10803 del 02-09-2016);
- Brindisi (decreto prot. AOOUSPBR n. 7860 del 25-08-2016);
- Roma (decreti prot. AOOUSPRM n. 18800 e 18803 del 30.08.2016);
- Teramo (decreto prot. AOOUSPTE n. 4398 del 30-08-2016);
- Torino (decreto prot.n.12574/c.07.c Circ. n. 282 del 07-09-2016);
- Parma (decreto prot. AOOCSAPR n. 6388 del 31.08.2016);
- Como (decreto prot. AOOUSPCO n. 6046 del 01-09-2016).

Con Ordinanza Cautelare n. 7805/2016 il Tar Lazio, Sez. III bis, di Roma ha accolto l'istanza cautelare delibando: *“...Rilevato, tuttavia, che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);*

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto “periculum in mora”;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento “con riserva” dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;....”.

Orbene, a seguito del delibato cautelare su riportato gli appellanti sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie delle Province richieste e hanno, *medio tempore*, aggiornato il punteggio goduto nelle medesime graduatorie, nonchè trasferito la loro posizione in graduatorie di altre province stante le nuove disposizioni del D.M. n. 374/2019.

La stragrande maggioranza degli appellanti ha chiesto di essere inserita, ed è tuttora inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Lecce

eccetto i seguenti nominativi:

CARETTO DANIELA, CATALANO SANTA, SIMONI ALESSANDRA, LEZZI ANTONIETTA, GIANNUZZI VERONICA (trasferitasi nelle gae di Lecce dal 2019) E PARROTTA MARIO, che hanno chiesto di essere inseriti nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Brindisi**;

POTI' MARIANGELA che ha chiesto di essere inserita nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Roma (trasferitasi ed inserita nelle gae di Brindisi dal 2019)**;

PIERANDOZZI CAROLINA, DEL SORDO MARIA, SILVESTRI CATIA e DI MONTE ANTONELLA, che hanno chiesto di essere inserite nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Teramo**;

ELIA FRANCESCA e MARANGIO VALENTINA, che hanno chiesto di essere inserite nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Torino (trasferitesi ed inserite entrambe nelle gae di Lecce dal 2019)**;

DE MARINI MARIA ANTONIETTA, che ha chiesto di essere inserita nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Parma (trasferitasi ed inserita nelle gae di Lecce dal 2019)**;

GIORGIANI CRISTIANA (**trasferitasi ed inserita nelle gae di Roma dal 2019**) e ROSSETTI NADIA (**trasferitasi ed inserita nelle gae di Lecce dal 2019**) che hanno chiesto di essere inserita nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Como**;

CATALANO PAOLA (**trasferitasi nelle gae di Ancona dal 2019**) e MATTEO SILVIA (**trasferitasi ed inserita nelle gae di Brindisi dal 2019**) che hanno chiesto di essere inserita nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Lecce**.

Nelle more del giudizio di merito, fissato innanzi al TAR del Lazio sez. III bis di Roma all'udienza del 15.12.2020, **ben 10 (dieci) appellanti, per effetto dello scorrimento di graduatoria, hanno sottoscritto contratti a tempo indeterminato e più esattamente:**

CATALANO PAOLA, ha conseguito la nomina in ruolo (condizionata all'esito del giudizio amministrativo) per la scuola primaria nell'a.s. 2019-20 nella Provincia di Ancona;

ANGLANA SABRINA CARMELA RITA, LECCI LUDOVICA, QUARTA MARIA RITA e MIGLIETTA ANNA MARIA hanno conseguito la nomina in ruolo (condizionata all'esito del giudizio amministrativo) per la scuola primaria nell'a.s. 2019-20 nella Provincia di Lecce;

MONTE ANNA ha conseguito la nomina in ruolo (condizionata all'esito del giudizio amministrativo) per la scuola dell'infanzia nell'a.s. 2020-21 nella Provincia di Lecce;

SILVESTRI CATIA ha conseguito la nomina in ruolo (condizionate all'esito del giudizio amministrativo) per la scuola primaria nell'a.s. 2019-20 nella Provincia di Teramo;

CENTONZE ROBERTA ha conseguito la nomina in ruolo senza alcuna condizione risolutiva (nonostante il suo inserimento in gae con riserva) per la scuola primaria nell'a.s. 2019-20 nella Provincia di Lecce;

ELIA FRANCESCA e BURLIZZI FABIOLA hanno ottenuto l'accantonamento del posto a tempo indeterminato per la scuola primaria nell'a.s. 2020-21 nella Provincia di Lecce (con raggiungimento della Sede di servizio all'esito positivo del contenzioso amministrativo).

Il TAR Lazio, sez. III bis, di Roma, all'esito della discussione all'Udienza Pubblica in data 15.12.2020 ha emesso sentenza n. 14073/20 rigettando il ricorso proposto affermando *“Il ricorso, infatti, è infondato alla luce della decisione dell'Adunanza Plenaria n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019.*

In tali pronunce è stato invero chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione dell'istanza di inserimento e, comunque, mediante l'impugnazione, al più tardi,

del D.M. del 16 marzo 2007, ma che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento.

Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuale disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

Per quanto riguarda lo specifico aspetto della eventuale sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro il Collegio intende precisare come da ciò non possa venire in rilievo una cessazione della materia del contendere, atteso che tali stipulazioni non paiono suscettibili di tradursi in automatica soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, spettando all'Amministrazione valutare il comportamento da tenere alla luce dell'esito del presente giudizio, in forza di specifica clausola contrattuale ovvero in mancanza di clausola contrattuale, attraverso i poteri di autotutela di cui è titolare.”.

Tanto premesso la Sentenza n. 14073/20 del T.A.R. del Lazio Sez. III bis di Roma appare censurabile per i seguenti motivi, già posti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e che in questa sede si chiede vengano riesaminati, oltre a quelli propri e specifici attinenti alla Sentenza impugnata

MOTIVI

AVVERSO I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Violazione dell'art. 2 L. n. 124/99. Violazione degli artt. 197 e 401 del D.

Lg.svo n. 297/94. Violazione del art. 53 R.D. n. 1054/23. Violazione del D.I. 10.03.1997. violazione dell'art. 15, comma 7 del D.P.R. n. 323/98. Eccesso di potere. Errore nei presupposti. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento e violazione degli artt. 3, 4 e 51 e 97 della Costituzione.

*In limine sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s.
2001-02*

Giova premettere, per l'esatta comprensione della vicenda giudiziale in questione, come il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca abbia previsto, sottolineato e rimarcato, alla fine degli anni '90, la valenza del diploma magistrale come titolo abilitante, come titolo, cioè, immediatamente spendibile per coloro i quali avessero voluto insegnare nelle scuole materne (ora dell'infanzia) ed elementari (ora primaria).

Ciò è accaduto perché, dal 2000 in poi si è assistito alla rivoluzione del sistema Universitario e conseguentemente alla rivoluzione del sistema per il conseguimento dei titoli abilitanti all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.

Senza partire dal vecchio R.D. n. 1054/23 che all'art. 53 stabiliva semplicemente come l'istruzione magistrale avesse come fine quello di preparare gli insegnanti delle scuole elementari, conviene soffermarsi su quelle norme che alla fine degli anni '90 hanno dato valore abilitante al diploma magistrale.

Va segnalato, infatti, come l'art. 197, 1° comma, del D. Lgs.vo n. 297/94 recita espressamente che: *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio – liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità e conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione e all'insegnamento nella*

scuola elementare...”.

Il Decreto Interministeriale 10 marzo 1997, poi, nell’ottica di avviare la riforma prevista dalla L. n. 341/90 finalizzata all’attivazione di specifici corsi di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare ha stabilito all’art. 2 che *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, **conservano in via permanente l’attuale valore legale** e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna ed elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.”.*

Successivamente con D.P.R. n. 323 del 1998 si è ribadito all’art. 15, comma 7, come *“I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e **abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”.***

Recentemente è intervenuto anche la Sez. II del Consiglio di Stato che con parere n. 3813/2013 ha ribadito l’illegittimità del Decreto Ministeriale di aggiornamento e inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto nella parte in cui non consente ai diplomati magistrale ante a.s. 2001/02 di collocarsi nella II fascia (per gli abilitati) e li colloca invece nella III fascia (non abilitati) affermando che *“La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio, in altri termini, prima dell’istituzione della*

laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l.vo 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.”.

Normativa di riferimento sulle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti)

Deve, ora, relazionarsi sulla normativa che dal 1999 ad oggi ha regolamentato la formazione delle graduatorie finalizzate al reclutamento dei docenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con supplenze annuali o fino alla fine delle attività didattiche).

La L. 124/99 (in modifica dell'art. 399 del d.lgs 297/94 – T.U. della Scuola) ha previsto che l'accesso all'insegnamento avviene per il 50% mediante concorso per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo dalle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) di cui all'art. 401 del T.U. della Scuola.

L'art. 2, in particolare, ha espressamente previsto che: *“Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:*

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla

medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge....”.

A partire dalla L. 333/01 nella III fascia sono stati inclusi i docenti in possesso di un'abilitazione all'insegnamento e quindi non solo coloro che avevano superato i successivi concorsi ma anche i soggetti in possesso del diploma di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS) oppure della laurea in scienze della formazione oppure i titolari di diplomi di Didattica della Musica o di diplomi Cobaslid, rilasciati dagli Istituti di Alta Cultura ex lege n. 508/99 (conservatori e accademie).

I vari Decreti Ministeriali che nel corso degli anni hanno disciplinato l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali non hanno mai previsto, tuttavia, la possibilità di accesso per i diplomati magistrale (cfr. D.M. 18.05.2000 n. 146, D.D.G. 12.02.2002; D.D.G. 17.04.2003; D.D.G. 21.04.2004; D.D.G.31.03.2005).

Solo con l'art. 605 co 1, lett. C) L. 296/06, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento senza sancirne la loro definitiva chiusura, è stato previsto, in attesa di un nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, che *“con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione*

all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.

Nonostante la legge consentisse la possibilità di inserimento di tutti i docenti abilitati all'insegnamento (e quindi anche dei diplomati magistrale ante a.s. 2001-02) la normativa ministeriale di riferimento ha continuato ad ignorare tale categoria di insegnanti consentendo l'accesso alle graduatorie ad esaurimento solo ad alcune categorie di insegnanti o aspiranti tali (cfr. D.D.G. 2007, D.M. n. 42/09, D.M. n. 44/11; D.M. n. 53/12).

Con l'art. 19, comma 20 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 si è infine stabilito che *“Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno, n. 143, è sostituito dal seguente: “A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie divenute ad esaurimento in forza dell'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza...”.*

Dal 1999 ad oggi, quindi, il MIUR non ha mai consentito la possibilità per i diplomati magistrale di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento.

Nel merito

Come su riferito il Consiglio di Stato in Sede Consultiva ha, per la prima volta, richiamato l'attenzione del Legislatore a ritenere valido come titolo abilitante il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-02.

Col D.P.R. del 25.03.2014 di recepimento del su citato parere della II Sez. del Consiglio di Stato, il dettato giurisdizionale amministrativo è divenuto atto

normo-regolamentare.

Ciononostante il D.M. n. 235/14 con cui sono state aggiornate le graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014-2017 non ha previsto la possibilità per i diplomanti magistrale di esservi inseriti.

Gli appellanti, come detto in narrativa, pur non potendo presentare la domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, si son dovuti accontentare (se così si può dire) del solo inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, graduatorie utili solo ai fini del conferimento di supplenze brevi.

È avvenuto, in sostanza, che il MIUR, pur condannato a riconoscere la validità del diploma magistrale conseguito ante 2001-02 quale titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria, abbia eseguito solo in parte il dettato dei giudici amministrativi ammettendo, infatti, gli appellanti solo a partecipare alle assunzioni per supplenze temporanee e non anche alle assunzioni in ruolo o alle supplenze di durata annuale (scaturenti esclusivamente dalle graduatorie ad esaurimento).

È così dovuto intervenire **nuovamente il Consiglio di Stato**, questa volta in sede giurisdizionale, che con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 ha affermato: *“Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria [...].*

Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il

titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.

2. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.”
(Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 1973/2015).

Ebbene, l'annullamento dei criteri fissati dal D.M. n. 235/14 menzionato pur avendo, per pacifica giurisprudenza (poiché di natura regolamentare ex **Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 27991 del 16/12/2013**), efficacia *erga omnes* avrebbe dovuto comportare la caducazione di tutti gli atti consequenziali che in esso trovavano la radice e tra questi quelli in questa sede impugnata, quali le

graduatorie pubblicate dagli UU.SS.PP. resistenti.

Ulteriore conseguenza è l'estensione dei benefici della sentenza del Consiglio di Stato anche agli appellanti che non hanno inoltrato la richiesta di inserimento entro i termini stabiliti dal DM n. 235/14, ma che hanno successivamente manifestato la volontà di accedervi tramite la spedizione o il deposito di apposite istanze cartacee, sempre nei termini stabiliti dal D.M. che annualmente ha disposto l'aggiornamento annuale delle gae: il D.M. n. 425/16.

Tanto perchè l'annullamento delle graduatorie quali atti finali comporta la loro riscrittura con la concessione di nuovi inserimenti all'interno delle stesse da parte di chi (come gli appellanti) si giovano della pronuncia del Giudice Amministrativo.

Ulteriori pronunce hanno sancito il diritto di aspiranti docenti, che al pari degli appellanti hanno impugnato il decreto di aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento.

Quanto alla questione relativa al presunto blocco delle graduatorie ad esaurimento operata dalla Legge n. 296/06, si deve puntualizzare che tale legge, pur consentendo gli ultimi ingressi nelle graduatorie ad esaurimento (ma non ai diplomati magistrale ante 2011-02) con la trasformazione delle graduatorie da permanenti deve avere una lettura costituzionalmente orientata nel rispetto degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost. e deve, altresì, essere conforme al diritto comunitario (nel rispetto dei principi di non discriminazione e accesso al lavoro).

Il Giudice deve dare alla legge l'interpretazione che la renda conforme alla Costituzione e, nel caso di conformità al diritto comunitario, spetta al Giudice determinare, nei procedimenti di cui è investito, quale sia l'interpretazione corretta del diritto nazionale e quindi dare alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un'interpretazione per quanto possibile conforme al diritto Comunitario.

Tuttavia, qualora il termine temporale previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 605, lett. c) della L. n. 296/97 e dell'art. 19, comma 20, del d.l. n. 70/11

convertito in L. n. 106/11, dovesse essere ritenuto invalicabile se ne eccipisce fin da ora l'illegittimità costituzionale.

ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 605, LETT. C) DELLA LEGGE N. 296/2006 E DELL'ART. 19, COMMA 20, DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70, CONVERTITO IN L. N. 106/11 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, COMMA 3, 4 E 7, COMMA 1, DELLA CARTA COMUNITARIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI E DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2005/36/CE.

Qualora codesto Ecc.mo Giudicante non dovesse condividere le tesi interpretative su riportate non può esimersi dal considerare l'art. 1, comma 605, lett. c) della L. n. 296/06 e l'art. 19, comma 20 della L. n. 106/11 incostituzionali per:

violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) in quanto il blocco delle graduatorie imposto ex art. 1, comma 605, L. n. 296/2006, è stato più volte violato, sia in modo reale (vedi il DM 42/09 per l'aggiornamento 2009-2011, art. 5-bis) che in modo fittizio (vedi la creazione di una IV fascia, ex DM 53/12 per l'aggiornamento 2012-2014).

Ne deriva che, in un sistema **di FINTO blocco delle graduatorie**, i lavoratori esclusi rimangono ai margini del "sistema-lavoro";

Violazione del canone della ragionevolezza, con riferimento all'art. 4 Cost. («La Repubblica riconosce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»).

L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, nasce nell'ottica (emergenziale) del contenimento della spesa pubblica e dell'assorbimento del precariato dei docenti, prevedendo la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, con eccezioni a partire dal 2007, e, in combinato disposto con l'art. 19, c. 20 della L. n. 106/11, definitivamente dal 2011, l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati

prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte.

La suddetta normativa non è stata capace di raggiungere i due obiettivi prefissati, perché:

- l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica non è stato conseguito;
- il precariato è aumentato.

Rilevano quindi le argomentazioni spese dalla Consulta con sentenza Corte Cost., 31 ottobre 2007, n. 348, **secondo cui le norme eccezionali, se troppo prolungate nel tempo, perdono tale natura ed entrano in contraddizione con la loro stessa premessa.**

Il fallimento dell'esperienza legislativa dovrebbe quindi suggerire un cambio di strategia, al fine di conseguire migliori risultati occupazionali;

Il blocco delle graduatorie si pone in contrasto con la *ratio* delle disposizioni che, tutt'ora, consentono l'acquisizione delle abilitazioni.

Il sistema normativo va quindi in cortocircuito, perché non sussistono gli strumenti per spendere le abilitazioni acquisite.

Violazione dell'art. 97 Cost., nonché del canone della ragionevolezza, con riferimento all'art. 4 Cost.

In materia di reclutamento del personale alle dipendenze della P.A., vige il principio per cui lo scorrimento di una graduatoria valida ed efficace rappresenta la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (Cons. Stato, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14).

Attraverso il sistema ideato dalla L. n. 296/2006, invece, accade che:

- le graduatorie (principale canale di accesso al Pubblico impiego) sono bloccate;
- i concorsi non vengono banditi. In ogni caso, si tratterebbe di concorsi che ingiustamente sottoporrebbero i docenti abilitati ad una nuova procedura competitiva: occorrerebbe in questo caso un'apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e alle

preminenti esigenze di interesse pubblico.

Esigenze di bilancio e di ragionevolezza, invece, suggeriscono lo SBLOCCO DELLE GRADUATORIE.

Violazione degli art, 1, comma 3, 4 e 7, comma 1 della Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori

La scelta del MIUR e del Legislatore italiano di bloccare l'accesso alle graduatorie ad esaurimento prediligendo l'accesso all'insegnamento mediante concorsi contrasta con gli articoli su menzionati dal momento che la realizzazione del mercato interno deve favorire il ravvicinamento nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro, nonché la coesione economica e sociale della Comunità europea ed evitare, nel contempo, le distorsioni della concorrenza.

L'art. 1, comma 3 della Carta Comunitaria prevede espressamente che il diritto alla libera circolazione implica **la rimozione degli ostacoli derivanti dal mancato riconoscimento di diplomi e qualifiche professionali equivalenti.**

Ragion per cui le disposizioni normative censurate vanno rimosse, poiché non consentono il riconoscimento del diploma magistrale quale titolo di accesso nelle graduatorie ad esaurimento.

Va segnalato, inoltre, che l'esistenza delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti e prima ancora per soli titoli) ha una sua *ratio* nel fatto che il MIUR indice concorsi per l'accesso all'insegnamento non con cadenza triennale come dallo stesso previsto e dai docenti auspicato ma con cadenza quasi decennale.

Basti pensare che dal 2007 ad oggi (2015), **cioè in 8 anni**, sono stati banditi solo due concorsi per l'accesso all'insegnamento.

Segno evidente che gli intenti legislativi e regolamentari non vengono assolutamente rispettati e, pertanto, le graduatorie ad esaurimento e le loro necessarie integrazioni costituiscono da più di 40 anni (1974), per il MIUR, un canale utilissimo (se non forse il prevalente) per assumere personale già abilitato all'insegnamento e subito pronto per non creare disfunzioni agli avvisi di ogni anno scolastico.

**NON VANNO SOTTACIUTI POI I DUBBI DI CONTRASTO CON LE DIRETTIVE
COMUNITARIE:**

Violazione della Direttiva 2005/36/CE, che sancisce l'uguaglianza dei titoli abilitanti professionali nel territorio dell'Unione Europea e che attribuisce al medesimo titolo il valore di prova concorsuale che consente l'assunzione in ruolo ai sensi dell'art. 97 della Costituzione tramite il doppio canale di reclutamento tuttora vigente.

MOTIVI AVVERSO LA SENTENZA IMPUGNATA

La Sentenza gravata, oltre ad essere estremamente stringata rimanda alle motivazioni di cui alle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 4 e 5 del 2019 emesse da Codesto Ecc.mo Consesso per situazioni analoghe.

Nella richiamata sentenza n. 14073/19 il TAR afferma che *“il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento”*.

Tale affermazione è stata smentita recentissimamente dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro che con sentenza n. 3830/2021 ha affermato la validità abilitante del diploma magistrale.

Nelle motivazioni di tale sentenza si legge a chiare lettere che: *“...16. L'art. 197 del d.lgs. n. 297/1994, nella sua versione originaria, prevedeva che « A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.... » e, quindi, riconosceva ai diplomati magistrali il valore abilitante del titolo.*

La disposizione è stata abrogata dall'art. 8 della legge n. 425/1997 di riforma degli esami di Stato e l'effetto abrogativo è stato differito all'entrata in vigore del regolamento che, adottato con d.P.R. n. 323/1998, all'art. 15, comma 7, ha

previsto che « / titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare ».

La norma regolamentare ribadisce il regime transitorio già fissato dal decreto interministeriale del 10 marzo 1997, emanato in forza del potere conferito dall'art. 3, comma 8, della legge n. 341/1990 istitutiva di «uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare». Il decreto aveva nel preambolo richiamato la necessità, ai fini dell'insegnamento, del diploma di laurea (Considerato che a seguito della introduzione dei suddetti corsi di laurea non possono più considerarsi validi, ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle predette scuole, i titoli di studio attualmente rilasciati dalle scuole e dagli istituti magistrali) e solo in via transitoria aveva previsto, all'art. 2, comma 1, che «I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.».

16. Entrambe le disposizioni transitorie, quindi, non si limitano a riconoscere il valore legale e abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ma aggiungono, *significativamente, che il diploma*

costituisce titolo per la partecipazione «ai concorsi per titoli ed esami» e richiamano, in tal modo, operando un'implicita differenziazione, le diverse forme di reclutamento previste dal d.lgs. n. 297/1994 nel testo all'epoca vigente, che, agli artt. 399 e seguenti, aveva istituzionalizzato il sistema del cosiddetto «doppio canale»....”.

Va poi ricordato che la natura abilitante del titolo è confermata anche dall'art. 4 del d.l. n. 87/2018, con cui lo stesso legislatore, nel definire i requisiti d'accesso al concorso riservato agli insegnanti abilitati per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, ha riconosciuto in via autentica la natura abilitante del citato diploma ponendolo su un terreno di piena equivalenza con la laurea (abilitante) in scienze della formazione primaria.

L'art. 4, commi 1-quinquies e ss., del d.l. n. 87/2018, infatti, ha riservato l'accesso al concorso ai docenti in possesso di un titolo abilitante, individuato nel: *«a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria ... b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002».*

Anche per effetto dello *ius superveniens* dettato dalla normativa su riportata deve essere confermata la natura abilitante del titolo di cui trattasi, posto che non sancisce la natura abilitante del diploma conseguito entro l'as. 2001/2002, bensì consente ai diplomati magistrali entro tale data di partecipare al concorso straordinario bandito in quanto in possesso di un titolo abilitante. In altre parole non è che il diploma divenga abilitante per effetto della partecipazione al concorso, bensì proprio l'opposto: il diplomato entro il 2001/02 può partecipare al concorso bandito nel 2018 in quanto il diploma conseguito entro tale data è abilitante.

Affermata la natura abilitante del diploma magistrale la sentenza del TAR in questa sede impugnata è erronea anche lì dove non consente l'ingresso nelle gae,

atteso che *“la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado – cfr. tabella di cui all’articolo 1 al D.L. n. 97/2004, convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006 – prevede, tra l’altro, al punto A), denominato “titoli abilitanti di accesso alla graduatoria”, il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento»* (così: Cons. Stato. Sez. VI Sentenza n. 3628 del 21.7.2015, e in senso conforme: Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 3628 del 21.7.2015, Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 3673 del 27.7.2015, Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 3675 del 27.7.2015, Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 3788 del 3.8.2015, Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 4232 del 10.9.2015, e Cons. Stato Sez. VI sentenza n. 217/18).

Sotto altro profilo va riformata la sentenza impugnata poiché l’unico mezzo che oggi hanno gli appellanti per aspirare alla stabilizzazione del rapporto di lavoro è l’ingresso nelle gae essendo stati esclusi dall’applicazione dei d.l.vi n. 368/2001 e n. 81/2015, di recepimento della direttiva 1999/70, sia dal piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, sia, infine, dal concorso riservato agli abilitati previsto dal d.lgs. 59/2017, rendendo di dubbia legittimità la normativa interna.

Va, peraltro, riferito che sulla questione dei diplomati magistrale il Comitato europeo dei diritti sociali deciderà sul reclamo collettivo proposto proprio dai diplomati magistrale esclusi dalle GaE.

La decisione del comitato europeo renderà ancora più incisiva la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea contro l’Italia per la mancanza di misure di prevenzione e di sanzione dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico.

Già la Cassazione e la Corte Costituzionale hanno da sempre individuato il doppio canale di reclutamento (concorso e gae) come unico sistema per evitare

l'abuso dei contratti a termine e rispettare la normativa comunitaria.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

Che l'Ecc.mo Consiglio di Stato accolga il presente appello e, per l'effetto, voglia riformare e/o annullare la Sentenza n. 14073/2020 del TAR Lazio, Sez. III Bis di Roma, accogliendo le domande avanzate con il ricorso di I grado.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Giuliano Giannini antistatario.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il valore della presente controversia, avente ad oggetto l'impugnazione di atti e provvedimenti generali di disciplina di una procedura concorsuale finalizzata alla formazione di un rapporto di pubblico impiego, è indeterminato. Il C. U. se dovuto verrà corrisposto nei termini di legge.

Il sottoscritto difensore dichiara altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce 4 gennaio 2021

Avv. Giuliano Giannini

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ART. 41, comma 4, C.P.A.

Il sottoscritto avv. Giuliano Giannini, procuratore degli appellanti in epigrafe menzionati, stanti le procure in calce al presente ricorso

Premesso

- Che con l'appello innanzi riportato gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 14073/20 resa nel ricorso n.r.g. 10179/16 avanzato avverso il D.M. n. 429/16 che non ha concesso la possibilità di inserimento nelle gae per i diplomati magistrale, nonchè le graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola dell'infanzia e per la scuola primaria pubblicate e affisse all'albo degli Ambiti Territoriali in epigrafe menzionati per l'a.s. 2016-2017, nella parte in cui non vengono ricompresi;

- **Che a tutti a docenti inseriti nelle suddette graduatorie il ricorso introduttivo è già stato notificato per pubblici proclami stante l'Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 7805/2016;**

- Che ai fini della completa instaurazione del contraddittorio, l'appello deve essere anch'esso notificato ai docenti potenzialmente lesi e quindi, a tutti i docenti inseriti nelle GAE degli Ambiti Territoriali delle Province di Lecce, Brindisi, Como, Parma, Torino, Teramo e Roma;

- Che risulta oggettivamente e sommamente difficile la notificazione nei modi ordinari, essendo rilevante il numero dei destinatari;

- Che ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.”*;

- Il medesimo Consiglio di Stato, in caso di ricorsi collettivi, è solito disporre la pubblicazione dell'appello nel testo integrale sul sito internet delle

Amministrazioni coinvolte nella causa di cui si controverte

CHIEDE

Di essere autorizzato alla notifica del ricorso in appello nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive per la scuola dell'infanzia (AAAA) e per la scuola primaria (EEEE) delle Province su menzionate (Lecce, Brindisi, Como, Parma, Torino, Teramo e Roma) tramite la pubblicazione sul sito web del MIUR dei seguenti dati:

- 1) Copia integrale dell'appello;
- 2) Copia dei provvedimenti in itinere adottati dall'Ecc.mo Giudicante;
- 3) Avviso di un sunto generico contenente:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede;

b) Numero di ruolo generale e data dell'udienza;

c) Nome degli appellanti;

d) Sunto dei motivi d'appello;

e) Indicazione dei contro interessati genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive degli Ambiti Territoriali delle Province di Lecce, Brindisi, Teramo, Roma, Parma, Como e Torino, per la scuola dell'infanzia (AAAA) e per la scuola primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2016-18 e 2019-2022.

Lecce 04/01/2021.

Avv. Giuliano Giannini